



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G.P.U. 241 / 2024

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa	Presidente
dott. Francesco Paolo Feo	Giudice
dott. Edmondo Cacace	Giudice relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 maggio 2024,  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.

Letto il ricorso depositato in data 29 aprile 2024 nell'interesse di Vincenzo Fontanarosa, nato a Napoli il giorno 11 gennaio 1989 e ivi residente all' [redacted], elettivamente domiciliato in questo processo in Aversa (Ce) alla via Armando Diaz n. 112 presso lo studio dell'avv. Luigi Benigni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Occhiuzzi;

esaminata la relazione depositata dall'organismo di composizione della crisi, avv. Francesca Romana Capezzuto, e la documentazione ad essa allegata;

ritenuto, in termini generali, che l'apertura della liquidazione controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità dell'indebitamento (*rectius*: del sovra-indebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che con riguardo al profilo dell'ammissibilità l'Autorità Giudiziaria debba limitare la propria verifica alla sussistenza del presupposto cd. soggettivo, e cioè della non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali "maggiori" (ad es.: liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa), e del presupposto cd. oggettivo della presenza dello stato di sovra-indebitamento;

ritenuto, con riferimento al caso di specie, che il ricorrente non sia sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale maggiore e che vi è uno stato di squilibrio economico fra la sua complessiva debitoria e le sue capacità patrimoniali, come attestato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi;

considerato che dal ricorso introduttivo (p. 2), come anche confermato nella citata relazione informativa (p. 8), emerge che la complessiva debitoria da cui è gravato il ricorrente è pari a 90.141,02 euro, che lo stesso non è titolare di diritti reali in ordine a beni immobili e che l'insieme dei redditi e dei beni che compongono il suo patrimonio, liquidabile e non prontamente liquidabile, è senz'altro inferiore a tale debitoria;

rilevato che il gestore della crisi ha altresì attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

letti gli artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.;

ritenuto che per le esposte ragioni la domanda debba essere accolta;  
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **VINCENZO FONTANAROSA**, nato a Napoli il giorno 11 gennaio 1989 ed ivi residente alla

### Nomina

**Giudice delegato** alla procedura la dott.ssa Loredana Ferrara ;

**Liquidatore** l'avv. Francesca Romana Capezzuto, già gestore della crisi, come espressamente previsto dall'art. 270 II co. lett. b) c.c.i.i., disponendo che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 III co. c.c.i.i.;

### Ordina

al debitore, entro sette giorni, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

e al Liquidatore, in presenza di beni immobili o di beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. II lett. g) c.c.i.i.;

### Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,